

Sentenza n. 8035 / 19



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Collegio composto da :

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| dott. Dario Raffone       | Presidente       |
| dott. Caterina Di Martino | Giudice          |
| dott. ssa Maria Tuccillo  | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 25341/2016 promossa da:

- (C.F. - - e  
elettivamente domiciliati in . , Via presso lo studio dell'avv.  
che congiuntamente all'avv. li rappresenta e difende  
giusta procura in calce all'atto introduttivo.

ATTORI

nei confronti di

in persona del direttore generale ,  
elette.te dom.to in Napoli alla via presso lo studio dell'avv.  
....., che lo rappresenta e difende , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ,

CONVENUTO

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta gli attori premettevano quanto segue:

- in data 4 maggio 2006 gli istanti sottoscrivevano la domanda di ammissione a soci nonché di 25 azioni della costituenda
- le suddette azioni sottoscritte venivano liberate mediante titoli di credito della
- requisiti per poter esser ammessi erano la residenza nel Comune di Napoli o lo svolgimento della propria attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Banca ;
- in data 12 maggio 2006 la società comunicava la loro ammissione come soci ;
- in data 21. 12 2006 veniva costituita la ..... e gli attori venivano iscritti nel libro dei soci ;
- la società convenuta nel proprio statuto stabiliva la propria sede nel Comune di Napoli e determinava la competenza territoriale comprensiva in detto Comune;
- successivamente alla sottoscrizione delle azioni gli attori trasferivano la loro residenza e attività lavorativa in ..... cché venuto meno uno dei requisiti previsto dall'art 6 dello statuto e sussistendo una causa di recesso come previsto dall'art 13 dello statuto

comunicavano il recesso a mezzo di lettera raccomandata del 6 marzo 2012 con richiesta di liquidazione della quota ;

- in data 13 maggio 2012 la Banca respingeva in maniera illegittima e ingiustificata la richiesta di recesso e di liquidazione della quota.

Ciò posto, gli attori domandavano: " 1. in via principale accertare e dichiarare la validità e legittimità del recesso operato dagli attori a far data dal 6 marzo 2012; 2. accertare e dichiarare l'avvenuto recesso; 3. Accertare e dichiarare nullo e illegittimo il rifiuto operato dalla banca in persona del legale rapp.te p.t. in quanto tardivo e comunque *contra legem* ; 4. Condannare la banca convenuta in persona del legale rapp.t p.t alla determinazione e liquidazione del valore delle azioni; 5 condannare in persona del legale rapp.t al risarcimento dei danni subiti dagli attori in seguito al comportamento ingiustificato e illegittimo posto in essere dalla medesima convenuta ; 6 condannare la al pagamento delle spese legali " .

Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale contestava l'avversa domanda rappresentando l'inesistenza della causa di recesso contemplata dall'art 13 dello statuto, non essendo venuti meno i requisiti di ammissione previsti dall'art 6 dello statuto, alla luce delle istruzioni di vigilanza della Banca Di Italia ( circ n.2209 / 229 TITOLO VII CAP I SEZ II).

Ciò posto, ritenuta l'infondatezza della domanda la convenuta ne domandava il rigetto.

La causa era istruita con deposito di documenti e all'udienza del 11.12.2019 era rimessa al Collegio per la decisione.

Il fascicolo era trasmesso dalla cancelleria in data 5.03.2019 .

Tanto premesso in fatto, mette conto evidenziare che la presente controversia involge la tematica del recesso nelle società cooperative e quella assai più complessa della natura e dell'efficacia vincolante per i soci di società cooperative delle Istruzioni di vigilanza della Banca Di Italia.

Nella fattispecie in esame, invero, gli istanti si dolgono del rifiuto illegittimo della banca di liquidare il valore delle azioni sottoscritte a seguito del comunicato recesso.

In particolare, secondo la difesa di parte attorea, in base all'art. 13 dello statuto, il venir meno dei requisiti di ammissione contemplati dall'art 6 dello statuto e cioè la residenza o lo svolgimento di attività in via continuativa nella zone di competenza territoriale della società ( Comune di ..... renderebbe legittimo il recesso esercitato , avendo gli attori trasferito, dopo la sottoscrizione , la residenza e l'attività lavorativa a .....

La banca dal canto suo, ritenendo vincolante le Istruzioni della Banca di Italia e interpretando alla luce delle stesse la clausola statutaria che disciplina le ipotesi di recesso, ha invece ritenuto illegittimamente esercitato il diritto di exit da parte degli attori .

L'opposizione della società convenuta è da ritenersi illegittima.

Nelle società cooperative, come previsto dall'art 2532 c.c. il recesso, che non può essere parziale e va comunicato con raccomandata inviata alla società, in ossequio al principio di tipicità sancito dal previgente art 2526 c.c., è riconosciuto al socio solo in presenza di una specifica norma di legge o dell'atto costitutivo .

Quanto alle ipotesi legali , in esse vanno ricomprese non solo quelle indicate dall'art. 2530 c.c. e dall'art 2545 *septies* c.c. ma anche quelle che, a seconda del modello legale prescelto , sono rispettivamente previste dall'art. 2437 c.c. e 2473 c.c. .

Le ipotesi di recesso, inoltre, possono essere estese convenzionalmente, in ossequio al disposto di cui all'art 2532cit. e possono assumere il contenuto piu' vario, sia in termini di presupposti dell'exit,- per il caso ad esempio di recesso per sopravvenuta impossibilità di partecipazione dell'ente ( v. Cass sent. n. 4274/1988)-, che di determinazione di eventuali limiti o condizioni di efficacia della dichiarazione di recesso ( v, Cass . sent. n. 5126/2001) .

Il legislatore, pertanto , per le società cooperative, diversamente da quanto previsto per le società per azioni, per cui vale il limite di cui all'art. 2437 c.c., valorizzando l'autonomia negoziale dei soci, consente attraverso lo statuto, di ampliare il novero delle cause di recesso previste dalla legge .

Con riferimento a tali società , in quanto talvolta caratterizzate dal localismo, sia per ciò che riguarda la partecipazione sociale, che i vincoli operativi territoriali, il venir meno della



residenza dei soci nella zona di competenza territoriale dell'ente o il mancato esercizio in via continuativa dell'attività svolta dai soci in tale zona, ben può essere contemplata come causa di recesso, rispondendo all'esigenza di disinvestimento del socio con il venire di un legame con il territorio in cui opera la banca.

Tale ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 13 dello statuto della società convenuta, che prevede tra i casi di recesso il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6, che testualmente recita: " *possono esser ammessi a soci le persone fisiche o giuridiche le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti, le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società ..(omissis)*".

Secondo tale disposizione, dunque, il cambio di residenza o lo svolgimento attività in via continuativa in zona diversa da quella di competenza territoriale dell'ente legittima l'exit del socio.

Nello statuto, tuttavia, non vi è alcun richiamo, neanche *per relationem*, alle istruzioni di Vigilanza Delle Banca Di Italia (circ n. titolo VII capitolo I sezione II art. 3), invocate dalla società convenuta, secondo cui " *la condizione dell'operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca centro di interesse per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di un'attività lavorativa propriamente detta (ad esempio attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio (ad esempio la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca)*".

Il nodo da sciogliere è dunque l'applicabilità di tale disposizione ai soci.

In particolare, occorre accertare se l'efficacia vincolante per gli istituti di credito delle istruzioni di vigilanza della Banca Di Italia, in mancanza di un richiamo nello statuto, sia requisito sufficiente a ritenere integrato il contratto sociale e dunque lo statuto con tali disposizioni.

Ad avviso del Collegio la questione va risolta in senso negativo.

Sul punto, mette conto evidenziare che l'art. 4, c. 1°, e l'art. 8, t.ub. disciplinano rispettivamente il potere normativo della Banca d'Italia e la pubblicazione dei suoi atti.



L'art. 4, dopo avere attribuito alla Banca d'Italia il potere di proposta per le deliberazioni del Cibr, stabilisce che essa «inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza».

La norma *de qua* contiene una sorta di graduazione degli atti: da un lato ci sono i regolamenti, dall'altro i provvedimenti particolari e " al centro " sono previste le istruzioni.

Rimane ambigua, di conseguenza, la natura di tali ultime disposizioni : è certo che i regolamenti sono atti normativi e che gli atti puntuali non lo sono, ma sulle istruzioni il legislatore preferisce non sbilanciarsi.

Va rilevato, altresì, che il potere regolamentare è previsto come potere tipico («nei casi previsti dalla legge» e solo in quelli), mentre il potere di emanare istruzioni sembra un potere innominato: la dizione della norma sembrerebbe far ritenere che la Banca d'Italia possa emanare istruzioni senza limiti, anche quando ciò non è previsto dalle singole norme che regolano i diversi settori dell'attività creditizia (purchè nell'esercizio della funzione di vigilanza), mentre possa emanare regolamenti solo quando il potere regolamentare le sia esplicitamente attribuito da una norma di legge.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti della Banca d'Italia, l'art. 8 t.u.b, inoltre, prevede due forme diverse di pubblicità : la pubblicazione sul Bollettino, dei « provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza»; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica i provvedimenti di carattere generale, ma solo «quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza».

Due forme di pubblicità, dunque: l'una, interna all'ordinamento bancario, per i provvedimenti che interessano i soggetti di quell'ordinamento; l'altra, tipica dell'ordinamento generale, per i provvedimenti destinati anche a soggetti diversi da quelli.

Tra le due forme di pubblicità non vi è alternativa.

E' evidente che manca un collegamento, o un coordinamento, tra la norma che prevede i tipi di atti e quella che prevede la pubblicazione: l'art. 4 parla di regolamenti e di istruzioni, l'art. 8



di provvedimenti generali o rilevanti e dei soggetti a cui le disposizioni sono destinate.

Il legislatore, dunque, non chiarisce quali tipi di atti debbano essere oggetto dell'una e dell'altra forma di pubblicazione, preferendo riferirsi ai loro caratteri sostanziali.

Ciò non pone particolari problemi per quanto riguarda i regolamenti: essi, in quanto atti normativi dell'ordinamento generale, rientrano senz'altro nella categoria dei «provvedimenti di carattere generale»; il problema si pone piuttosto per le istruzioni di vigilanza e per i numerosi casi in cui la legge attribuisce poteri normativi alla Banca d'Italia senza precisare la forma nella quale essi vadano esercitati.

L'analisi che precede, che non offre una definizione precisa delle istruzioni porta pertanto a dubitare che ad esse possa riconoscersi efficacia normativa .

La tipicità del potere normativo attribuito alla Banca di Italia nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ex art 4 cit, la mancanza di una definizione precisa di tali provvedimenti, le diverse forme di pubblicità, portano, invero, a ritenere che le istruzioni possano considerarsi fonte secondaria del diritto e ricondursi nel *genus* dei regolamenti solo laddove integrino il dettato normativo.

In tutti gli altri casi in cui tali disposizioni si limitano ad impartire direttive ai soggetti vigilati ex art 5 tub e/o ad offrire criteri di specificazione o interpretazione del dettato normativo, va esclusa la natura di fonte secondaria.

Orbene, nella fattispecie in esame le istruzioni invocate dalla banca convenuta, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione dei soci, di certo non possono equipararsi a dei regolamenti e dunque costituire fonte normativa e come tale integrativa del contratto sociale.

Trattasi, invero, di mere direttive impartite ai soggetti vigilati, ex art 5 TUB, che sono le società sottoposte a vigilanza e di certo non i soci.

Da ciò ne discende dunque, che tali disposizioni, in mancanza di un espresso richiamo anche per *relationem* nello statuto o nell'atto costitutivo della società non possono ritenersi vincolanti per i soci .



Esse possono essere al più invocate come criterio di interpretazione delle clausole statutarie che disciplinano il recesso, ma solo laddove non limitino e/o pregiudichino in maniera ingiustificata il diritto di exit del socio .

Ed in particolare, le direttive impartite dalla Banca di Italia come istruzioni di vigilanza, intanto possono esser utilizzate come criterio di specificazione del contenuto delle clausole statutarie, in quanto non si pongano in contrasto con il principio di buona fede, che in ambito societario assurge, non solo a regola di interpretazione del contratto art. 1366 c.c., ma anche a sua fonte integrativa ex art. 1374 c.c., consentendo di preservare l'assetto giuridico ed economico stabilito dai contraenti , anche in mancanza di regole negoziali specifiche( ex multis Cass. sent. n. 3351/1996; sent. n. 4598/1997;sent. n. 11004/2006; sent. n. 15669/2007; sent. n. 12563/ 2014).

La buona fede integrativa, infatti, impone a "ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di *neminem non laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico , siano idonei a preservare gli interessi dell'altra"( v. sent. Cass. n. 15669/2007) .

Nella valutazione e interpretazione delle cause relative all'esercizio del diritto di recesso, dunque, occorrerà bilanciare le esigenze di certezza e stabilità della società con le esigenze del socio al disinvestimento, laddove sia venuto meno un legame di carattere economico con il territorio in cui opera la banca.

Equiparare infatti l'esercizio continuativo di un'attività dei soci , *sic et simpliciter* con l'esistenza di un diritto proprietà su di un immobile non locato e/o utilizzato o comunque in relazione al quale non sembra - sulla base delle allegazioni fornite dagli attori e non contestate dalla banca - potersi configurare un centro di interesse economico del soggetto, significa limitare, in violazione al principio di buona fede , il diritto di exit del socio.

Il profilo economico e il legame con il territorio in cui opera la banca, infatti, rispondono all'interesse della società di avere come soci soggetti che "operano " o comunque esercitano un' "attività" economicamente intesa sul territorio in cui agisce la società .

Di tale profilo occorre tener conto nell'interpretazione dello statuto e ad esso bisogna aver





riguardo nell'applicazione delle istruzioni di vigilanza in sede di valutazione della legittimità del recesso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, non ritenendo vincolante per i soci e ad essi applicabile le istruzioni della Banca di Italia invocate né utilizzabili come criterio di interpretazione delle clausole statarie, ritiene legittimo il recesso comunicato dagli istanti alla banca, in ossequio al disposto 2532.c.c, e sussistente il conseguente diritto alla liquidazione del valore delle azioni sottoscritte.

Infine, il Tribunale infine rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art 1224, 2 comma c.c. spiegata dagli attori in quanto non provata.

Ed invero, in ossequio al principio stigmatizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.19499/2008 e ripreso dalla suprema Corte in recenti arresti, *"il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la prova contraria"*. (v. Cass sent 3029/2015; conf .ord 24598/2017)

Ciò posto, nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, gli attori pur lamentano un danno ulteriore danno rispetto agli interessi moratori, nulla specificamente allegano e/o provano sul punto.

Non registrandosi, pertanto, una differenza tra il tasso legale degli interessi e il rendimento medio dei Titoli di Stato a far data dal recesso, nulla va riconosciuto anche in via presuntiva

Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: RubyPEC per CA di firma qualificata Serial#: 4eb4575ca1bc26a487ac31903a70d6c



come danno subito dai creditori in conseguenza della condotta illecita della banca .

Il Tribunale infine stante l'esito del giudizio ritiene che sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

### PQM

Il Tribunale sezione specializzata in materia di impresa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di ) E I ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara legittimo il recesso esercitato dagli attori e condanna la società convenuta alla liquidazione del valore delle azioni .
- rigetta la domanda risarcitoria ;
- compensa integralmente le spese di lite .

Così deciso in Napoli, 5.09.2019

Il giudice relatore  
dott.ssa Maria Tuccillo

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Patrizia De Rose

il Presidente  
dott. Dario Raffone

